

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Sächsisches Finanzgericht (Germania) il 5 novembre 2008
— Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/
Finanzamt Dresden I**

(Causa C-473/08)

(2009/C 44/43)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sächsisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz

Convenuto: Finanzamt Dresden I

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le prestazioni di insegnamento e di esame fornite da un ingegnere, presso un istituto di formazione registrato come associazione di diritto privato, ai partecipanti dei corsi di riqualificazione professionale che già possiedono almeno un titolo di studio conseguito presso un'università o un istituto universitario, rispettivamente, in architettura, ingegneria o una formazione analoga, e tenendo presente che i corsi si concludono con un esame, costituiscano «lezioni relative all'insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾.
- 2) Se una persona che soddisfa i requisiti di «insegnante privato», ai sensi del n. 1 di detta disposizione, sia esclusa da questa cerchia di persone, qualora essa
 - riceva (in tutto o in parte) il pagamento dei propri corsi anche se, in concreto, nessun partecipante si è iscritto a detti corsi, ma essa abbia già fornito a tal fine prestazioni preparatorie, o
 - sia incaricata, ripetutamente e periodicamente, per un periodo di tempo significativo, di effettuare corrispondenti prestazioni di insegnamento e di esame, o
 - se, oltre alla sua attività diretta di insegnamento, abbia assunto una posizione rilevante dal punto di vista professionale e/o organizzativo nei confronti degli altri docenti del corso in questione.

Se debba eventualmente già ammettersi un'esclusione siffatta, qualora esista soltanto una di tali circostanze o solo qualora ne sussistano due o tutte e tre.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landesgerichts Innsbruck (Austria) il 12 ottobre 2008 —
Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land
Tirol**

(Causa C-486/08)

(2009/C 44/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgerichts Innsbruck

Parti

Ricorrente: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols

Resistente: Land Tirol

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con la clausola 4, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale 6 giugno 1997, introdotto con la direttiva 15 dicembre 1997, 97/81/CE ⁽¹⁾, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, il fatto che i lavoratori assunti con contratto di diritto privato da enti locali o da aziende pubbliche con orario di lavoro inferiore a dodici ore settimanali (il 30 % dell'orario lavorativo normale) ricevano un trattamento meno favorevole, rispetto ad analoghi lavoratori a tempo pieno, con riguardo alla retribuzione, all'inquadramento, al riconoscimento dell'anzianità pregressa, alle ferie, alle indennità speciali, alla retribuzione delle ore straordinarie, etc.
- 2) Se il principio del pro rata temporis sancito dalla clausola 4, n. 2, di detto accordo quadro debba essere interpretato nel senso che osti ad una norma nazionale, quale il § 55, quinto comma, L VBG, a termini del quale, in caso di modificazione del volume orario dell'attività lavorativa, la parte delle ferie non ancora utilizzata debba essere adattata al nuovo orario in misura proporzionale, con la conseguenza che un lavoratore, il cui orario di lavoro a tempo pieno venga ridotto a tempo parziale, si vedrà ridotto il diritto al periodo di ferie maturato durante il periodo di attività lavorativa a tempo pieno ovvero la relativa indennità ferie gli verrà corrisposta quale lavoratore ad orario ridotto.
- 3) Se sia in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, introdotto con la direttiva 28 giugno 1999, 1999/70/CE ⁽²⁾, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, una norma nazionale quale il § 1, secondo comma, lett. m), L VBG, a termine della quale il lavoratore occupato per una durata massima di sei mesi ovvero solo occasionalmente riceve un trattamento meno favorevole rispetto ad analoghi lavoratori a tempo indeterminato con riguardo alla retribuzione, all'inquadramento, al riconoscimento dell'anzianità pregressa, alle ferie, alle indennità speciali, alla retribuzione delle ore straordinarie, etc.